

# **ORDINANZA MUNICIPALE SUL BAGNO POPOLARE DI LOCARNO**

Il Municipio di Locarno,

richiamati gli art. 179 e segg. LOC, il Regolamento comunale sull'occupazione del suolo pubblico, il Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali e l'Ordinanza sulle tasse per l'uso dei beni demaniali,

ordina:

## **Art. 1 Scopo**

La presente Ordinanza disciplina l'accesso e l'utilizzazione da parte del pubblico del Bagno popolare di Locarno.

## **Art. 2 Apertura e Orari**

Le date e gli orari di apertura al pubblico del Bagno popolare di Locarno sono decisi dal Municipio, il quale provvede a darne adeguata informazione.

## **Art. 3 Accesso al Bagno popolare**

Per accedere al Bagno popolare ogni utente deve essere in possesso di un biglietto d'ingresso, abbonamento o tessera nominativa valevoli.

Le tariffe sono fissate dal Municipio. Esse vengono esposte all'entrata del Bagno popolare e possono essere richieste alla cassa.

Nessun animale è ammesso entro l'area del Bagno popolare.

## **Art. 4 Comportamento e disciplina**

Gli utenti devono attenersi alle direttive impartite dai bagnini e dal personale addetto al Bagno popolare.

Ai frequentatori del Bagno popolare è richiesto un comportamento corretto, rispettoso degli altri utenti e delle più elementari norme di igiene.

L'uso del costume da bagno è obbligatorio anche per i più piccoli.

L'uso di radio e di altri apparecchi di riproduzione del suono è consentito a condizione che il volume sia ridotto al minimo e in tutti casi tale da non disturbare gli altri utenti.

Se del caso verrà privilegiata la richiesta dell'utente che non vorrà sentire riproduzioni di suono da apparecchi o altro.

Il personale addetto ed i bagnini sono autorizzati a far disinserire gli apparecchi molesti.

**Art. 5**  
**Bambini**

I bambini di età inferiore ai 9 anni devono essere accompagnati da un adulto di almeno 16 anni compiuti che ne assuma la sorveglianza e la responsabilità.

**Art. 6**  
**Igiene e pulizia**

Le persone affette da malattie della pelle, da malattie infettive e contagiose e con ferite non completamente rimarginate non possono essere ammesse nel Bagno popolare.

Prima di entrare in acqua è obbligatoria la doccia.

Tutti i rifiuti devono essere depositati nei cestini appositi o nei recipienti riservati a questo scopo.

**Art. 7**  
**Disciplina**

E' proibito:

- il gioco del calcio e simili, ad eccezione della zona ad esso destinata;
- abbandonare rifiuti o altri oggetti nell'intera area del Bagno popolare;
- effettuare operazioni di toilette personale;
- svolgere qualsiasi attività a scopo di lucro (p.es. fotografare, filmare, promozioni, ecc.).

**Art. 8**  
**Norme di prudenza**

Si raccomanda di attenersi alle seguenti norme di prudenza:

- non entrare in acqua a digiuno o subito dopo i pasti (attendere due ore);
- non entrare in acqua quando si è sudati o accaldati;
- non entrare in acqua, senza aver prima bagnato gradualmente il corpo;
- non entrare in acqua se si accusano dolori, malori, spossatezza, brividi, ecc.;
- entrare in acqua soltanto nella misura in cui si è in grado di rientrare in sicurezza a riva.

Il Comune o chi per esso non si assume alcuna responsabilità per infortuni, malori o danni a seguito di comportamenti non adeguati dell'utente.

**Art. 9**  
**Oggetti perduti e/o trovati**

La direzione non assume alcuna responsabilità per il furto di indumenti, denaro, valori, apparecchi, ecc. nell'intera area del Bagno popolare, in particolare negli spogliatoi.

È vietato sottrarre denaro e oggetti presenti o rinvenuti nell'intera area del Bagno popolare; gli stessi devono essere immediatamente consegnati alla cassa oppure al personale addetto al Bagno popolare.

**Art. 10**  
**Limiti di zona e di sicurezza**

Nel lago è vietato uscire dall'area delimitata dalle boe gialle ("zona di sicurezza"), in applicazione degli artt. 21 e 23 del decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari, del 31 marzo 1987. È inoltre vietato accedere o attraccare alla zona delimitata con qualsiasi natante.

I cartelli indicatori, in particolare quelli di "zona pericolosa" e "zona vietata", devono essere ossequiati.

**Art. 11**  
**Uso di galleggianti**

Oltre il limite "zona di sicurezza" è vietato l'uso di cuscini e materassini gonfiabili o simili.

**Art. 12**  
**Casi di emergenza**

In caso di imminente temporale, bufera o tempesta, si deve uscire dall'acqua.

**Art. 13**  
**Infortuni - danni**

Il Comune e/o chi per esso non assume alcuna responsabilità per eventuali infortuni, danni a persone e cose, salvo se la causa sia attribuibile a difetti degli impianti o a colpa del personale dello stabilimento.

**Art. 14**  
**Disposizioni finali**

Il Comune e/o chi per esso ha il diritto di espellere dal Bagno popolare chiunque non si attiene alle disposizioni della presente ordinanza.

Non sarà concessa la restituzione della tassa d'ingresso.

E' riservato il diritto di regresso per il risarcimento di eventuali danni di ogni natura, provocati dagli utenti dello stabilimento.

La presente ordinanza annulla e sostituisce l'Ordinanza municipale sugli stabilimenti balneari (Lido e Bagno pubblico) del 9 giugno 1988.

Ordinanza adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 4604 del 9 gennaio 2018. Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 12 gennaio 2018 all'11 febbraio 2018. Entrata in vigore: 12 febbraio 2018.